

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA****A1821A - Protezione civile**

OGGETTO: Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di “Realizzazione della nuova Sala Operativa Regionale (SOR) di Protezione Civile della Regione Piemonte c/o sede di Arpa Piemonte in Via Pio VII a Torino”, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. 241/1990 e dell’art. 38 del D.Lgs 36/2023, in forma semplificata e in modalità asincrona.

Premesso che:

la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile (SOR), parte del più generale complesso che ospita il personale e consente lo svolgimento delle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso/assistenza e ripristino), opera ordinariamente in assetto H12, in alternanza con il servizio di pronta reperibilità notturna e festiva;

in presenza di eventi calamitosi, la SOR opera in modalità H24 con personale regionale, tecnici di enti esterni e volontari di protezione civile, distribuiti su tre turni, in modo da seguire con continuità l’evoluzione dei fenomeni caratterizzanti l’evento emergenziale e, in forza del principio di sussidiarietà, in modo da fornire il necessario supporto alle eventuali richieste da parte dei Comuni del territorio, interessati dalle criticità;

a seguito della conclusione del contratto di locazione dell’attuale sede di Corso Marche n. 79, in Torino, al 31/12/2025, la Regione Piemonte ha avviato le opportune interlocuzioni, interne ed esterne all’Ente, al fine di individuare le più opportune alternative al trasferimento della struttura attuale;

in particolare, è stata considerata la proposta di ospitalità di Arpa Piemonte all’interno del complesso di edifici di via Pio VII n. 9 in Torino, posti sotto la sua disponibilità (a seguito di convenzione con la Città di Torino, in qualità di Ente proprietario). La Regione Piemonte ha avviato, quindi, una serie di interlocuzioni con l’Amministrazione Comunale, funzionali alla ricerca della più celere procedura urbanistica per la realizzazione di una struttura leggera che potesse ospitare le Sale Operative, la cui piena funzionalità è condizione indispensabile per poter dar corso al trasferimento dall’attuale sede;

in data 30/12/2025, con Determinazione Dirigenziale n. 2796 del Settore Protezione Civile, è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione - D.I.P. (ai sensi dell’art. 41, c. 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

e dell'art. 3 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023) per i lavori di realizzazione della nuova Sala Operativa regionale (SOR) di Protezione Civile della Regione Piemonte, e contestualmente è stato aggiudicato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica a PROGECO ENGINEERING SRL uninominale, con sede legale in Piazza San Francesco d'Assisi n. 2 - 12051 Alba (CN) - CF/P.I. 01219250055;

con nota prot. n. 20738 in data 04.05.2026 è pervenuto il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (ai sensi dell'art. 41, c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023) redatto dalla PROGECO ENGINEERING S.r.l.;

con nota prot. n. 26558 in data 11.06.2026 sono pervenute integrazioni al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica da parte della PROGECO ENGINEERING S.r.l., a seguito del contraddittorio con il gruppo di verifica della progettazione (ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 – Sezione IV del D.Lgs. n. 36/2023), nominato con D.D. n. 929/A1821A/2026 del 15.05.2026;

con nota prot. 28299 in data 19.06.2026 è stato ricevuto il rapporto conclusivo della Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica;

con Determina Direttoriale n. 831/A1800A/2026 del 05 maggio 2026 è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento di cui trattasi l'Ing. Daniele Caffarengo, Dirigente responsabile del Settore Protezione civile della Regione Piemonte;

con D.D. n. 1190/A1800A/2026 del 18.06.2026 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte ed Arpa Piemonte, ex art. 15 L. 241/1990, per il conferimento della titolarità del procedimento di approvazione del progetto relativo alla "Realizzazione della nuova Sala Operativa Regionale (SOR) di Protezione civile della Regione Piemonte c/o sede di ARPA Piemonte in via Pio VII n. 9 a Torino", del successivo appalto e della realizzazione dei lavori, successivamente sottoscritta fra le parti;

l'art. 38 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni sia effettuata in conformità alla Legge n. 241/1990;

con D.D. n. 1242 del 25.06.2026 è stata data comunicazione di avvio del procedimento, con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi semplificata e asincrona ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. 241/90 e dell'art. 38 del D.Lgs 36/2023, al fine di ottenere, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

con il suddetto atto è stata contestualmente approvata la nota di convocazione alla conferenza, che è stata trasmessa ai seguenti soggetti interessati:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino
- Comune di Torino
- IRETI s.p.a.
- SMAT s.p.a.
- Arpa Piemonte
- ASL Città di Torino;

Rilevato che:

il Comune di Torino – Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Edilizia Privata, con nota ns prot. 35660 del 31.07.2026, ha trasmesso il parere di competenza, evidenziando che:

- l'area in oggetto risulta individuata, secondo il P.R.G. vigente, in Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) "Ambito 12.24 Mercati Generali", normata dagli artt. 7 e 15 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. vigente; ai sensi dell'art. 33 co. 13 delle norme suddette, nelle ZUT attuate "sono ammessi i tipi di intervento fino alla ristrutturazione edilizia" e risulta esaurita la capacità edificatoria; l'intervento in oggetto risulta non conforme alla disciplina urbanistica in quanto supera l'intervento massimo ammissibile e dovrà essere prevista specifica deroga;

- il parametro edilizio relativo al *rapporto di copertura* risulta rispettato in quanto l'area coperta da costruzioni non eccede i 2/3 della Superficie Fondiaria, secondo quanto stabilito dall'art. 126 co. 3 del Regolamento Edilizio;

- per quanto riguarda il parametro edilizio relativo alla *dotazione di aree a verde privato*, prescritto dall'art. 21 del Regolamento Comunale per la Protezione del Verde Pubblico e Privato ed art. 91 del Regolamento Edilizio, si prende atto che per la maggiore volumetria edificata non vi sono spazi recuperabili a verde nell'ambito del lotto d'intervento, pertanto la superficie minima a verde privato non è rispettata e dovrà essere prevista specifica deroga;

- in merito alla *dotazione di superficie a parcheggio privato* di cui all'art. 41 sexies della L. 1150/42, come modificato dall'art. 2 della L. 122/1989, si prende atto della soluzione adottata, nel rispetto dell'art. 83 co. 5 del Regolamento Edilizio, che prevede la possibilità di destinare gli spazi a parcheggio, in tutto o in parte, alla sola sosta di biciclette o di mezzi per la mobilità sostenibile, in caso di impossibilità costruttiva di parcheggio per auto. Viene infatti prevista un'area a deposito cicli di mq 162, che soddisfa anche il parametro relativo alla superficie per deposito cicli prevista ai sensi dell'art. 82 co. 2 del Regolamento Edilizio (5% della SLP di progetto);

- in merito ad: *altezze dei fabbricati, numeri dei piani consentiti, distanza dai confini privati e distanze tra fabbricati, dotazione di superficie destinata a deposito rifiuti*, i parametri risultano rispettati;

- in merito alla realizzazione dell'antenna di telecomunicazioni su struttura a traliccio, l'opera non risulta conforme a quanto disposto dall'art. 31 bis punto 2) delle N.U.E.A. e occorre deroga;

- il regime di salvaguardia previsto dall'adozione del Progetto Preliminare della Revisione del Piano Regolatore Generale, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 16/03/2026, comporta una serie di non conformità relativamente a: capacità edificatoria residua, permeabilità, distanza minima tra edifici e più in generale al Titolo III Capo III del NdA, per cui è necessaria specifica deroga; il progetto risulta invece conforme rispetto a quanto previsto all'art. 23.02 lett. a) (posizionamento del manufatto nel lotto di intervento), b) (altezza massima del fabbricato) e c) (superficie coperta del lotto), in caso di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e sedime;

- l'intervento può essere autorizzato nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria (ex art. 14, c. 2 e art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e art. 38 del D.Lgs. 36/2023) con le deroghe precedentemente indicate, e meglio dettagliate nella nota suddetta, fatto salvo il rispetto della normativa igienica, di sicurezza ed antincendio;

il Comune di Torino – Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità – Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali, con nota ns prot. 35103 del 29.07.2026, ha trasmesso il parere di competenza, evidenziando che:

- viene espresso parere favorevole condizionato al rispetto del "Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino" (n. 317), per quanto concerne, in particolare, gli abbattimenti dei due esemplari arborei previsti dal progetto (per cui serve richiesta preventiva di autorizzazione all'abbattimento), l'esecuzione di lavorazioni all'interno di aree verdi e/o nei pressi della zona di pertinenza degli alberi, la necessità di

prevedere l'annullamento delle interferenze con la componente arborea esistente e di nuovo impianto, l'invito a prevedere l'utilizzo materiali caratterizzati da un alto indice di riflettanza solare SRI, al fine di contrastare l'effetto isola di calore;

il Comune di Torino – Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, con nota ns prot. 34334 del 24.07.2026, ha trasmesso il parere di competenza, evidenziando che:

- in relazione al regime di salvaguardia previsto dall'adozione del Progetto Preliminare della Revisione del Piano Regolatore Generale, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 16/03/2026, e alla luce degli esiti dell'istruttoria condotta in merito alla realizzazione dell'intervento in oggetto, sotto il profilo della destinazione d'uso, il PRG vigente colloca l'area nell'Ambito "12.24 Mercati Generali", nel quale la UMI IV è destinato ad *Attrezzature di interesse generale*, ed anche in coerenza con quanto previsto dalla premessa del TITOLO II delle NUEA del PRG vigente, la realizzazione della palazzina per la Protezione Civile Regionale risulta pertanto compatibile, in quanto riconducibile alle funzioni pubbliche e di interesse generale ammesse nell'ambito stesso; anche il nuovo Piano Regolatore Generale adottato non evidenzia elementi di incompatibilità rispetto all'intervento proposto, poiché inquadra l'area tra le "*aree a edilizia aperta*", per le quali vengono escluse specificamente attività produttive, logistiche e di deposito, ma non le funzioni pubbliche e di interesse generale, tra le quali è riconducibile l'intervento in oggetto;

- l'intervento in progetto rientra tra le attrezzature di interesse generale (art. 8, punto 15, comma 64 delle N.U.E.A. e art. 34 delle NdA del PP PRG adottato, riconducibile all'art. 22 della L.R. 56/77), in quanto destinato a soddisfare esigenze di carattere collettivo e di pubblica utilità;

- il nuovo PRG adottato prevede, in linea generale, una capacità edificatoria massima di 1,35 mq/mq, elevabile fino a 1,7 mq/mq negli ambiti ad alta accessibilità, mediante meccanismi perequativi. Tuttavia, tenuto conto dell'attuale stato di edificazione dell'area e del regime di salvaguardia conseguente all'adozione del nuovo strumento urbanistico, trova applicazione la disciplina urbanistica più restrittiva;

il Comune di Torino – Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità – Divisione Qualità Ambiente, con nota ns prot. 36822 del 07.08.2026, ha trasmesso il parere di competenza, evidenziando che:

- a seguito dell'analisi della documentazione tecnica e degli elaborati tecnici progettuali pervenuti, l'edificio in progetto ricade in classe III "Aree di tipo misto" del Piano di Classificazione Acustica della Città. Tale classe è pertanto compatibile con la destinazione d'uso del progetto;

- vengono richieste, in ogni caso, idonee relazioni di valutazione previsionale sui requisiti acustici passivi ai sensi dell'art. 25 del Regolamento per la Tutela dall'Inquinamento Acustico della Città, oltre per gli impianti esterni, ai sensi dell'art. 23 del medesimo Regolamento;

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota ns prot. 35796 del 03.08.2026, ha trasmesso il parere di competenza, evidenziando che:

- per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, esaminate la localizzazione e le caratteristiche dell'intervento e preso atto che la struttura da realizzarsi sarà costruita in contiguità ad un edificio esistente di n. 6 piani fuori terra e su una porzione libera di terreno soprastante un parcheggio interrato, non si ritiene necessario procedere all'attivazione della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ex art. 41, c. 4 e Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023;

- considerato che l'immobile risulta ricompreso nella Zona suscettibile di Ritrovamenti di Interesse Archeologico individuata dal PRG vigente della città di Torino, coincidente con l'asse della viabilità storica in uscita dalla città verso Sud e punteggiato di rinvenimenti soprattutto di carattere necropolare, si richiede

che gli scavi relativi ai nuovi sottoservizi ricadenti in area esterna a quella del parcheggio interrato vengano effettuati con l'assistenza di archeologi qualificati;

IRETI s.p.a., con nota ns prot. 36456 del 06.08.2026, ha trasmesso il parere di competenza, confermando la disponibilità a concedere la fornitura di energia elettrica descritta negli elaborati progettuali inerenti il sistema di alimentazione elettrica della nuova sede;

la ASL Città di Torino, con nota ns prot. 36925 del 10.08.2026, ha trasmesso il parere di competenza, evidenziando che:

- si esprime parere favorevole sul progetto, a condizione che i vetri da installarsi in tutta la struttura edilizia, nonché i serramenti fissi ed apribili, possiedano i requisiti necessari a garantire la sicurezza dell'utenza e dei lavoratori, che siano previsti idonei parapetti in qualunque spazio praticabile ove sussista pericolo di caduta, che gli spogliatoi per il personale siano dotati di docce, che per i locali da adibire a sala operativa e connessi ci sia idonea cubatura e sistemi di ventilazione adeguati (così come dettagliato nella nota stessa);

SMAT s.p.a., con nota ns prot. 37154 del 11.08.2026, ha trasmesso il parere di competenza, evidenziando che:

- si esprime parere favorevole sul progetto, a condizione che venga quantificato l'incremento della domanda idrica e verificata la capacità della condotta idrica di allaccio, e che venga previsto un sistema di laminazione delle portate delle acque bianche in fognatura che garantisca il rispetto del principio dell'invarianza idraulica (così come dettagliato nella nota stessa);

Arpa Piemonte – Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), con nota ns prot. 31781 del 09.07.2026, ha trasmesso il parere di competenza, evidenziando che:

- non si evidenziano particolari criticità ambientali tali da non consentirne la costruzione, precisando che in fase di realizzazione, dovrà essere garantito il rispetto della normativa ambientale vigente, in particolare per quanto concerne la gestione dei rifiuti, delle terre provenienti dallo scavo e delle emissioni di polveri; particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione e riduzione delle emissioni sonore in considerazione dei possibili impatti che potrebbero manifestarsi ad attività a regime, vista la vicinanza degli impianti ai ricettori residenziali e non residenziali;

- l'installazione di impianti per telecomunicazioni dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla specifica normativa nazionale (D.Lgs 259/90 e s.m.i.) e regionale (L.R. 19/2004 e D.G.R. 19-13802 del 2 novembre 2004).

Preso atto delle determinazioni positive rese dagli Enti intervenuti sul presente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, comprese le prescrizioni vincolanti per l'approvazione del medesimo, tenendo conto delle esigenze istruttorie rappresentate dagli Enti e Soggetti coinvolti, che saranno integrate nella successiva fase progettuale esecutiva.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 82 del 07 Marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028";
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

DETERMINA

di dare atto che, nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "Realizzazione della nuova Sala Operativa Regionale (SOR) di Protezione Civile della Regione Piemonte c/o sede di Arpa Piemonte in Via Pio VII a Torino", indetta con D.D. n. 1242 del 25.06.2026, sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

Comune di Torino – Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Edilizia Privata, con nota ns prot. 35660 del 31.07.2026;

Comune di Torino – Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità – Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali, con nota ns prot. 35103 del 29.07.2026;

Comune di Torino – Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, con nota ns prot. 34334 del 24.07.2026;

Comune di Torino – Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità – Divisione Qualità Ambiente, con nota ns prot. 36822 del 07.08.2026;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota ns prot. 35796 del 03.08.2026;

IRETI s.p.a., con nota ns prot. 36456 del 06.08.2026;

ASL Città di Torino, con nota ns prot. 36925 del 10.08.2026;

SMAT s.p.a., con nota ns prot. 37154 del 11.08.2026;

Arpa Piemonte – Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), con nota ns prot. 31781 del 09.07.2026;

di concludere, per le ragioni espresse in premessa, la Conferenza dei Servizi decisoria con esito positivo, e di approvare in linea tecnica ed economica il PFTE suddetto, alla luce delle posizioni espresse dalle amministrazioni coinvolte;

di dare atto che le prescrizioni espresse dagli Enti intervenuti saranno integralmente recepite all'interno del progetto esecutivo nonché rispettate durante la fase esecutiva degli lavori;

di trasmettere formalmente copia del presente provvedimento agli Enti e agli altri soggetti già coinvolti in fase di Conferenza dei Servizi, nonché ai professionisti che verranno incaricati della redazione della progettazione esecutiva, per il recepimento delle prescrizioni indicate ed il conseguente adeguamento degli elaborati progettuali.

La presente determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono dalla comunicazione della presente ai sensi dell'art. 14 quater della L. 241/90.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal D.L. 19/2026 convertito in L. 50/2026, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 20260729_35103_COMUNE_TORINO_DIV_VERDE.pdf
2. 20260724_34334_COMUNE_TORINO_DIV_URBANISTICA.pdf
3. 20260731_35660_COMUNE_TORINO_DIV_EDILIZIA.pdf
4. 20260807_36822_COMUNE_TORINO_DIV_QUALITA_AMBIENTE.pdf
5. 20260803_35796_SOPRINTENDENZA.pdf
6. 20260806_36456_IRETI.pdf
7. 20260810_36925_ASL.pdf
8. 20260810_37154_SMAT.pdf
9. 20260709_31781_ARPA.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento